



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo, 02 giugno 2021

Alle Aziende Clienti.

Oggetto: DECRETO LEGGE n. 73/2021 (cd Decreto Sostegni BIS).

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, il Decreto n. 73 (cd. Decreto "Sostegni Bis") contenente misure urgenti connesse all'emergenza da Covid, per le imprese, il lavoro, la salute.

Data di Entrata in vigore 26 maggio 2021.

Riportiamo in sintesi le misure riguardanti il nostro ambito operativo rimanendo in attesa delle istruzioni operative che in particolare l'INPS ed il Ministero del Lavoro dovranno emanare.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ESONERO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE – settore INDUSTRIA

E' introdotto una sorta di nuovo ammortizzatore sociale temporaneo per i datori di lavoro appartenenti al **settore previdenziale industria**, per i quali ricordiamo che al 30 giugno termina il periodo per usufruire delle settimane di Cigo Covid; un ammortizzatore che sembra ricordare il contratto di solidarietà in quanto per certi versi ne assume le sembianze.

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale "tradizionali" (Cigo e Cigs) i datori di lavoro che **nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019**, possono presentare, previa stipula di accordi sindacali collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato. Gli accordi collettivi aziendali devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione di massimali. Per i trattamenti concessi non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Questo nuovo ammortizzatore temporaneo è una alternativa, pertanto **i datori di lavoro appartenenti al settore previdenziale industria possono comunque utilizzare i trattamenti di integrazione salariale "tradizionali" (Cigo e Cigs) secondo le regole ordinarie (per intendersi quelle ante Covid)**. Per i trattamenti concessi dal 1 luglio e fino al 31 dicembre 2021 non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Attenzione: ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale è preclusa la possibilità di licenziare per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, fatte salve le deroghe per la cessazione dell'attività oppure nel caso di accordo sindacale collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto oppure in caso di fallimento quando non sia previsto l'esercizio provvisorio o ne sia disposta la cessazione.

CONTRATTO DI RICOCCUPAZIONE

In via eccezionale **dal 1 luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021** è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro **dei lavoratori in stato di disoccupazione** nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un **progetto individuale di inserimento**, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto con preavviso. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico) che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, **per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile**.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l'esonero contributivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e **nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni sul contratto di rioccupazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.**

DECONTRIBUZIONE TURISMO STABILIMENTI TERMALI E COMMERCIO

Ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (occorrerà un chiarimento amministrativo per circoscrivere l'ambito esatto di applicazione) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è **riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzaapostale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI00146FL

carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, **nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Ai datori di lavoro che beneficiano dell'esonero si applica fino al 31 dicembre 2021 il divieto di licenziamento. La violazione del divieto comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

L'esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e **nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.**

PROROGA CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITA'

In via eccezionale, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi della **Cassa Integrazione Straordinaria per cessazione dell'attività di cui all'art. 44 DL 109/2018** già concessa, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico

ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle **aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra**, come individuate dai codici ATECO allegati al decreto, **è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro **per la mensilità relativa a febbraio 2021.**

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi **fino al 30 giugno 2021** gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi da parte dell'Agenzia della Riscossione effettuati sugli stipendi notificati prima del 19 maggio 2020; le somme oggetto di pignoramento non sono pertanto sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DEL WELFARE AZIENDALE

In fase di conversione del Decreto Sostegni n. 41/2021 con la Legge n. 69/2021 è stato confermato anche per **l'anno 2021** il raddoppio dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito **pari quindi a 516,46 euro**.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PINI & ASSOCIATI



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale